PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2662 di venerdì 01 luglio 2011

Rifiuti, emissioni e scarichi idrici: cosa cambia per le aziende

Le modifiche normative del 2010 in merito ad alcune importanti tematiche ambientali. Le norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, un piano regionale di tutela delle acque e le novità nella gestione dei rifiuti.

Ceregnano, 1 Lug ? Nel 2010 alcune modifiche normative hanno cambiato radicalmente la gestione aziendale di alcune importanti tematiche ambientali: rifiuti, emissioni e scarichi idrici.
Poiché per le aziende è importante conoscere tutte le novità legislative più importanti in questi settori - per garantire la piena legalità della propria realtà produttiva - Polistudio ha organizzato il 25 febbraio 2011 un seminario informativo dal titolo "**Ambiente: cosa cambia? Seminario di aggiornamento delle principali novità legislative in materia ambientale**". Il seminario si è proposto di:
- illustrare i principali aggiornamenti normativi in materia ambientale
- aiutare le aziende ad individuare eventuali carenze nella propria gestione.

Ricordando che riguardo ai temi ambientali recentemente è stato approvato in Italia, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo (devono ancora essere acquisiti tutti i pareri prescritti) con riferimento all'incriminazione di comportamenti pericolosi per l'ambiente e alla responsabilità delle persone giuridiche, presentiamo brevemente gli **atti del convegno** di Polistudio.

Nell'intervento relativo alle "**Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera**" viene ricordata in sintesi la **normativa statale vigente**:
- D.Lgs. 152/2006 ? Parte V: Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- D.Lgs. 4/2008: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 152/2006, recante norme in materia ambientale;
- D.lgs. 128/2010: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

In particolare il relatore sottolinea le **novità introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010** in merito alla disciplina dell' inquinamento atmosferico.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30020] ?#>

Rimandandovi ad una lettura esaustiva del documento, diamo alcune informazioni relative all'**Art. 269** del D.Lgs. 152/2006 (**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti**): *fatto salvo quanto stabilito dall'articolo (...) per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni*.
Inoltre*il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione*.
Ricordiamo che l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
a)*per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento*;
b)*per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei*

controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
c)*per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento* (...)
L'intervento affronta anche le normative relative agli impianti termici civili (titolo II).

Nell'intervento relativo al "**Piano di tutela delle acque Regione Veneto**", si riporta la **normativa statale**:
- D.Lgs. 152/2006 ? Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- D.Lgs. 4/2008: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 152/2006, recante norme in materia ambientale;
- D.lgs 30/2009: Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- D.Lgs. 219/2010: Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque;
- D.M. 260/2010: Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali (Allegato 1).
E vengono date informazioni sulla **Deliberazione del Consiglio Regionale veneto n. 107/2009**: Piano di tutela delle acque della Regione Veneto (BUR N. 100 del 08/12/2009) che "costituisce uno specifico piano di settore in materia di gestione e di tutela della acque ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006".
Mediante tale Piano di Tutela delle Acque "sono adottate misure per conseguire entro il 22.12.2015 i seguenti i **obiettivi**:
- mantenere o raggiungere lo stato 'buono' per corpi idrici significativi superficiali e sotterranei; - mantenere lo stato 'elevato' ove già esistente;
- mantenere o raggiungere per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'allegato 2 della terza parte del D.Lgs 152/06".

Infine qualche cenno all'intervento "**SISTRI e le modifiche alla Parte IV (Rifiuti)**".
Anche in questo caso si parte dai **cambiamenti normativi**:
- D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- DM 17.12.2009 (Istituzione SISTRI) e successivi decreti;
- Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- D.Lgs n. 205 del 03.12.2010 in vigore dal 25.12.2010;
- DM 22.12.2010 (ultima Proroga SISTRI).

Ci soffermiamo sulla **responsabilità nella gestione dei rifiuti**:
- "il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste;
- qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del SISTRI la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema;
- i Produttori iniziali non iscritti al SISTRI che trasportano i propri rifiuti conservano la responsabilità fino al ricevimento della 4° copia del formulario. Il conferimento deve avvenire a soggetti autorizzati;
- il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella scheda SISTRI o nel FIR (Formulario Identificativo dei Rifiuti, ndr) dal produttore e per eventuali difformità tra quanto indicato e la natura del rifiuto, salvo le difformità riscontrabili secondo quanto richiesto dalla natura dell'incarico".
In particolare è obbligatorio per i produttori "verificare le autorizzazioni di trasportatori, destinatari e intermediari".

Vi rimandiamo al documento agli atti per le altre novità relative:
- al registro di carico e scarico;
- all'albo gestori ambientali;
- agli inasprimenti dei controlli da parte della provincia;
- ai nuovi obblighi di commercianti ed intermediari;
- alle sanzioni del SISTRI in vigore dal primo giugno 2011.

" Ambiente: cosa cambia? Seminario di aggiornamento delle principali novità legislative in materia ambientale", atti del

seminario organizzato da Polistudio il 25 febbraio 2011 (formato PDF, 3.78 MB).

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it